



# COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

## Ordinanza n° 12 del 04/04/2020

### Servizio: SINDACO

#### IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemiologica da COVID - 19;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020 e 11 Marzo 2020, recanti le misure attuative del D.L. 23 Febbraio 2020, n.6;

VISTO I D.P.C.M. del 8, 9, 11, 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 01-04-2020 con il quale l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8,9,11,22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 Marzo dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 35 del 29.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 36 del 3.04.2020;

RILEVATA l'emergenza sanitaria in atto;

CONSTATATA la presenza anche nel Comune di Dogliani di pazienti risultati positivi al virus COVID-19 e di persone sottoposte al regime di isolamento domiciliare fiduciario;

RILEVATO *che alcuni cittadini non osservano le raccomandazioni di approvvigionare gli alimenti, bevande e i beni di prima necessità per più giorni, ma anzi tendono ad uscire dalla propria abitazione per acquistare alcuni beni di prima necessità al mattino e altri al pomeriggio per "avere giustificato motivo per uscire di casa"*;

RILEVATO, altresì, che le attività che espletano prestazioni di beni e servizi non sospesi dai Decreti ed ordinanze sopra richiamati non osservano orari di apertura al pubblico tali da permettere ai cittadini di non uscire di casa frequentemente;

CONSIDERATO che non è giuridicamente legittimo imporre ulteriori limiti alla libera di circolazione delle persone da parte del Sindaco, oltre a quelli già imposti dai D.P.C.M. e dai D.L. che si sono succeduti nei giorni scorsi;

RITENUTO indispensabile, nell'interesse primario di garantire la salute dei propri concittadini, limitare l'orario di apertura al pubblico di tutte le attività di vendita al dettaglio, somministrazione alimenti, bevande, beni di prima necessità prestazioni di beni e servizi non sospese ai sensi dei D.P.C.M. 11.03.2020 e 22.03.2020, ad eccezione della vendita di farmaci e di prodotti farmaceutici senza obbligo di prescrizione medica;

RITENUTO opportuno incentivare la consegna a domicilio del consumatore dei beni di prima necessità;

VALUTATO, altresì, ai fini di tutelare la salute pubblica di ordinare ai cittadini l'utilizzo della mascherina durante tutte le situazioni in cui si prevedono contatti interpersonali;

VISTO l'art.50, comma 5 del D.lgs. 267/2000

## **ORDINA**

1) LIMITAZIONI ORARIE ALLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO, SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI, BEVANDE, BENI DI PRIMA NECESSITÀ, ALLE PRESTAZIONI DI BENI E SERVIZI, APERTI AL PUBBLICO AI SENSI DEI D.P.C.M. 11.03.2020 E 22.03.2020 ED ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE come di seguito indicato:

### **ORARIO DI APERTURA DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 16:00 SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI DOGLIANI**

I titolari delle attività e prestazioni di cui in oggetto possono adottare un orario diverso, purché sia compreso nella fascia oraria sopra prevista;

Sono esenti dalle limitazioni di cui sopra le **farmacie** e gli esercizi di vendita di **prodotti farmaceutici senza l'obbligo di prescrizione medica**, a condizione che vengano adottate misure organizzative tali da non consentire l'acquisto di merceologia differente dai farmaci/parafarmaci.

Sarà consentita la consegna al domicilio del consumatore, anche al di fuori degli orari sopraindicati, senza la necessità di ulteriori titoli autorizzativi comunali, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

### **2) L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA DURANTE TUTTE LE SITUAZIONI IN CUI SI PREVEDONO/MANIFESTANO CONTATTI INTERPERSONALI**

Il mancato utilizzo della mascherina è soggetto ad applicazione di sanzioni da parte delle forze dell'ordine e/o di controllo, per importi previsti dalle disposizioni nazionali e/o regionali.

Le disposizioni sopraindicate saranno **in vigore dalla data del 6 Aprile fino al 13 Aprile 2020.**

## **DISPONE**

Che dette limitazioni si aggiungono a quelle già previste dallo Stato e dalla Regione Piemonte

## **RENDE NOTO**

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

A norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte.

Dogliani , 04/04/2020

**IL SINDACO**  
**Ugo ARNULFO**